



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Estratto Titolo IV – Capo I

Emanato con DR n. 421 del 1 ottobre 2012 e
modificato con DR n. 691 del 14 settembre 2018



TITOLO IV - Elezioni degli organi centrali di Ateneo

Capo I - Elezioni del Rettore

Art. 45 - Atti preliminari alle elezioni.

1. Almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato rettorale, il Presidente del Consiglio di amministrazione provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettore ai sensi dell'art. 5, comma 3 dello Statuto. In caso di cessazione del mandato rettorale dovuta a cause diverse dalla scadenza naturale, il Presidente costituisce il Comitato entro i successivi 10 giorni.
2. Immediatamente dopo la costituzione del Comitato per le candidature a Rettore, il Presidente, sentito tale Comitato, pubblica sul portale di Ateneo e a mezzo stampa, su almeno due testate giornalistiche a diffusione nazionale, un avviso di vacanza nel quale sono indicati:
 - a) il termine entro cui presentare la candidatura, da stabilirsi non prima di 30 giorni dalla pubblicazione sul portale e non oltre 3 mesi prima della scadenza del mandato rettorale, oppure 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vacanza in caso di cessazione del mandato rettorale dovuta a cause diverse dalla scadenza naturale del mandato;
 - b) i requisiti richiesti, le cause di ineleggibilità e incompatibilità;
 - c) i documenti da presentare, tra i quali il curriculum vitae, l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e una proposta di linee generali per il piano strategico di Ateneo;
 - d) i criteri generali stabiliti dal Comitato per le candidature a Rettore ai fini della valutazione dei candidati.
3. Il Comitato per le candidature a Rettore, entro 15 giorni dal termine indicato per la presentazione delle candidature, formula, secondo i criteri indicati al comma 2 lett. d), una valutazione di ciascuna candidatura, anche con riferimento al profilo distintivo dell'Università, con specifico riguardo a:
 - a) il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, di cui al successivo art. 47, e la conformità delle modalità di presentazione della candidatura alle disposizioni di cui al comma precedente; in caso di mancata conformità delle stesse il Comitato ne dichiara la non ammissibilità;
 - b) l'esperienza complessiva, in particolare nella conduzione di strutture accademiche complesse e nella partecipazione con responsabilità scientifica a rilevanti progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - c) il qualificato profilo scientifico riconosciuto in ambito nazionale e internazionale.
4. La valutazione del Comitato è resa pubblica a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, unitamente all'elenco delle candidature e ai documenti di cui al precedente comma 2 lett. c).

Art. 46 - Convocazione del corpo elettorale.

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle candidature di cui al precedente art. 45, comma 4, il Decano provvede alla convocazione del corpo elettorale, indicando nel provvedimento il calendario delle votazioni, nonché il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali.

Art. 47 - Elettorato passivo.

1. Come disposto dallo Statuto, l'elettorato passivo spetta ai professori ordinari a tempo pieno, in servizio anche presso altre Università, che non si trovino in situazioni di incompatibilità.
2. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare, qualora eletti, per il tempo pieno. Possono altresì presentare la propria candidatura professori ordinari in situazione di incompatibilità, purché si impegnino a rimuoverla qualora eletti.

Art. 48 - Elettorato attivo.

1. Come disposto dallo Statuto, l'elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori di ruolo, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010;
 - b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010, ai ricercatori di cui alla L. 230/2005, ai dottorandi e ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 2% dei voti



Regolamento generale di Ateneo

- esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;
- c) al personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici, con contratto di lavoro subordinato. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;
 - d) ai membri del Consiglio degli Studenti.
2. Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.
 3. La lista degli aventi diritto al voto è pubblicata sul portale di Ateneo almeno 15 giorni prima dell'inizio delle votazioni per consentire agli interessati di segnalare tempestivamente errori od omissioni.

Art. 49 - Commissione elettorale centrale.

1. Il Decano provvede alla costituzione della Commissione elettorale centrale, composta dai seguenti membri:
 - a) un professore ordinario, con funzioni di Presidente;
 - b) un professore associato;
 - c) un ricercatore di ruolo o a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010;
 - d) il Presidente del Consiglio degli Studenti;
 - e) un funzionario, designato dal Direttore generale, con funzioni di Segretario.
2. È condizione di validità delle sedute della Commissione elettorale centrale la presenza di tutti i componenti.
3. Alla Commissione elettorale centrale compete:
 - a) controllare il regolare svolgimento di tutte le operazioni elettorali;
 - b) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dai candidati e dagli elettori;
 - c) verificare i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio e procedere alla proclamazione dell'eletto;
 - d) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.

Art. 50 - Commissione di seggio e di scrutinio.

1. Almeno 5 giorni prima dell'inizio delle votazioni, il Decano costituisce uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da un Presidente, scelto tra i professori ordinari, da almeno tre scrutatori e da un componente con funzioni di segretario, scelti tra il personale dipendente dell'Ateneo.
2. Per il funzionamento del seggio è richiesta la presenza costante di almeno due componenti.
3. Ove sia costituito un unico seggio, la commissione di seggio opera anche come commissione di scrutinio. Ove siano costituiti più seggi, le relative commissioni formano collettivamente la commissione di scrutinio. In questo caso le funzioni di Presidente sono svolte, tra i Presidenti delle commissioni di seggio, dal professore più anziano in ruolo.

Art. 51 - Votazioni.

1. Le votazioni hanno luogo in giorni feriali consecutivi.
2. È eletto Rettore il candidato che abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei votanti, calcolata secondo la formula di ponderazione stabilita dall'art. 53, commi 7 e 8, sempre che abbia preso parte alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, calcolato secondo la stessa formula.
3. Ove dopo tre votazioni nessun candidato risulti eletto, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
4. L'eventuale ritiro della candidatura viene reso noto mediante affissione presso i seggi elettorali. Se i tempi lo consentono, le schede prestampate non recheranno i nomi dei candidati ritirati. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono in ogni caso considerati nulli.

Art. 52 - Operazioni di voto.

1. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto;



Regolamento generale di Ateneo

- b) identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio o mediante documento di identificazione;
 - c) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - d) consegna all'elettore della scheda elettorale corrispondente alla tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al seggio;
 - e) espressione del voto, mediante indicazione di un solo nominativo, da parte dell'elettore;
 - f) introduzione della scheda votata nell'urna corrispondente alla tipologia di elettorato del votante.
2. Il voto può essere espresso anche in via elettronica secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione di voto, secondo modalità da stabilire in apposito regolamento. Il seggio è organizzato in modo tale da garantire la segretezza nell'espressione del voto.
 3. Le contestazioni insorte sulle operazioni di seggio sono decise dal Presidente di seggio, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati.

Art. 53 - Operazioni di scrutinio.

1. terminate le operazioni di voto si procede allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica e viene portato a compimento senza soluzione di continuità.
2. Ove siano costituiti più seggi, i membri di ciascun seggio raccolgono tutto il materiale elettorale e si riuniscono nella sede indicata per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio.
3. Le schede votate di ciascuna categoria di elettori sono raggruppate.
4. Per ciascuna votazione, le commissioni di seggio riunite:
 - a) accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b) accertano il numero delle schede pervenute ai seggi, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede votate, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
5. Le commissioni di seggio riunite procedono a scrutinare le schede votate da ciascuna categoria di elettori.
6. Sono nulle le schede:
 - a) differenti da quelle fornite dalla Commissione di seggio o non vidimate;
 - b) riportanti un segno apposto con strumenti di scrittura differenti dalla matita consegnata al seggio;
 - c) recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - d) recanti il voto per persone che non hanno presentato o che hanno ritirato la propria candidatura;
 - e) contenenti voti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.
7. Ai fini del computo dei voti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, dei dottorandi e ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, i voti conseguiti da ciascun candidato sono moltiplicati per un coefficiente α pari al totale degli aventi diritto di cui alle lettere a) e d) del comma 8 dell'art. 5 dello Statuto, diviso per 50 volte il totale degli aventi diritto al voto dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, dei dottorandi e ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010. I voti così ottenuti da ciascun candidato sono sommati a quelli espressi dagli elettori di cui alle lettere a) e d) approssimando al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5 o per difetto se è uguale o inferiore a 0,5. Le schede bianche e le schede nulle sono conteggiate con il medesimo criterio.
8. Ai fini del computo dei voti del personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici, i voti conseguiti da ciascun candidato sono moltiplicati per un coefficiente β pari al totale degli aventi diritto di cui alle lettere a) e d) del comma 8 dell'art. 5 dello Statuto, diviso per 25 volte il totale degli aventi diritto al voto del personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici. I voti così ottenuti da ciascun candidato sono sommati a quelli espressi dagli elettori di cui alle lettere a) e d) approssimando al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5 o per difetto se è uguale o inferiore a 0,5. Le schede bianche e le schede nulle sono conteggiate con il medesimo criterio.
9. Le commissioni di seggio riunite redigono apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti, cui allegano i registri firma dei votanti, le schede votate raccolte in plichi distinti, le schede non utilizzate e le schede annullate. Il materiale elettorale è trasmesso alla Commissione elettorale centrale.
10. Spetta alla Commissione elettorale centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.
11. Qualora la votazione abbia avuto esito positivo e uno dei candidati abbia raggiunto il quorum per l'elezione, il Presidente della Commissione di scrutinio trasmette i verbali delle operazioni di voto al



Regolamento generale di Ateneo

Presidente della Commissione elettorale centrale, comunicando il nominativo dell'eletto, affinché si proceda alla sua proclamazione.

Art. 54 - Proclamazione dell'eletto.

1. La Commissione elettorale centrale accerta il raggiungimento del quorum previsto e procede alla proclamazione ufficiale dell'eletto entro 3 giorni lavorativi dall'elezione.
2. Del materiale elettorale è garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell'eletto.

Art. 55 - Ricorso avverso i risultati elettorali.

1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dell'eletto può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro quindici giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
2. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale entro cinque giorni dalla pubblicazione del verbale può essere proposto ricorso al Senato accademico, che si pronuncia in via definitiva nei successivi dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.

Art. 56 - Nomina.

1. Il Decano, una volta concluso il procedimento elettorale, comunica al Ministero competente l'esito delle elezioni affinché proceda alla nomina del Rettore.